



PROVINCIA DI TORINO
L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

PROVINCIA DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE
N° 418/2000 Posiz.
DATA 25-08-2000
Struttura Mittente IAH
Strutt. Dest.

Torino, 22/08/2000

Al Signor Sindaco
del COMUNE DI
10030 MAGLIONE

e p.c. Alla REGIONE PIEMONTE
Assessorato all'Urbanistica
C.so Bolzano, 44
10122 TORINO

Oggetto: Osservazioni al progetto preliminare della Variante n. 2 al P.R.G.I.

Con nota n. 1399 del 15/05/2000, codesto Comune ha trasmesso alla Provincia il progetto preliminare di cui all'oggetto, al fine degli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s. m. i.

In riferimento a quanto sopra, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Urbanistica di questa Provincia, datata 21/08/2000, si esprimono osservazioni in merito ai contenuti della variante in oggetto. Osservazioni che risultano così articolate:

a) rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (P.T.C.), adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621 - 71253/1999 del 28/04/1999, attualmente in Regione per l'approvazione, ed alle competenze dirette in materia di protezione civile e di viabilità sovracomunale, si rilevano le seguenti incongruenze:

1. si evidenzia, sotto l'aspetto generale, che la variante P.R.G.I. prevede una notevole espansione residenziale, con un incremento di oltre il 100% degli abitanti, non giustificabile in base alle dinamiche demografiche del Comune, che nell'ultimo decennio hanno evidenziato una popolazione stabile di 490 residenti. Preso atto che il vigente P.R.G.I. prevede già una capacità insediativa di 945 unità e che il Comune di Maglione rientra nel "Sistema di diffusione urbana dell'Eporediese", si richiama tuttavia l'attenzione sugli orientamenti introdotti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia per quanto attiene gli insediamenti residenziali; in base all'art. 9.2.4 delle N.d.A. del suddetto P.T.C. "I P.R.G.C. dei Comuni interessati dai sistemi di diffusione urbana, in sede di adeguamento al PTC dovranno prevedere la realizzazione di accordi di programma ex art. 27 L. 142/90 promossi dal Presidente della Provincia, anche su richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati, al fine di coordinare i nuovi insediamenti sul piano qualitativo, quantitativo ed infrastrutturale". Nel caso in cui non fossero applicati gli accordi di programma previsti per il coordinamento dei nuovi insediamenti, gli interventi di nuova costruzione nelle aree di espansione e

di completamento dovranno essere finalizzati al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi della domanda aggiuntiva locale e non potranno comportare incrementi superiori al 15% della popolazione residente;

2. si evidenzia inoltre la presenza del biotopo di interesse comunitario BC 10061 del "Lago di Maglione", per il quale le Norme di Attuazione della Variante al P.R.G.I. non prevedono disposizioni di tutela; il P.T.C., all'art. 14.3.1 delle N.d.A., prescrive che " *(omissis) Fino alla data dell'inclusione dei biotopi nel piano regionale delle aree protette, sulle aree classificate come tali dal P.T.C. sono consentiti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di completamento dei lotti in contiguità fisica con i nuclei edificati esistenti; i PRGC dovranno contenere appositi approfondimenti per la tutela del particolare biotopo individuato e per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi*";
3. in riferimento al Lago di Maglione, si rileva che l'art. 2.13 delle N.d.A. della Variante al P.R.G.I., prescrive una fascia di rispetto di m. 200 e non individua vincoli ai sensi della Legge 431/85. A tale proposito si ritiene che il lago sia da sottoporre al vincolo di m. 300 dalla linea di battigia previsto dall'art. 146 del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490; si richiede inoltre di verificare se nel territorio comunale sussistano altri vincoli previsti dal succitato articolo, quali, ad esempio, le zone boscate e le zone gravate da usi civici;
4. in riferimento alle aree residenziali lungo la S.P. n. 78, già previste dal P.R.G.I. vigente e confermate dalla Variante, considerata la limitata larghezza della sede stradale, si richiede comunque che, nell'attivazione delle aree soggette a P.E.C., si definisca una viabilità di quartiere che limiti a livelli minimi il numero delle immissioni sulla strada provinciale nell'ottica di elevare il grado di sicurezza degli utenti che vi accedono; in riferimento alla nuova area di espansione ubicata in località Cappella di San Maurizio si ricorda che l'art. 11.6 delle N.d.A. del P.T.C., riprendendo una indicazione dell'art. 28 della L.R. n. 56/77, prevede che " *Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e di completamento che prevedano nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alle esigenze di visibilità dell'arteria principale e di scorrevolezza del traffico di transito*";

b) inoltre, nell'intento di fornire un contributo migliorativo per la formazione della Variante del P.R.G.I., si evidenzia quanto segue:

1. la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, proposta ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della L.R. n. 56/77, deve essere supportata, come previsto dal comma succitato, da una adeguata documentazione tecnica che non risulta allegata al progetto preliminare della Variante al P.R.G.I.. Si ricorda inoltre che detta riduzione dovrà essere altresì autorizzata, per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario, dalla Regione Piemonte, come previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 09/12/1987, n. 16/URE;
2. in prossimità del Lago di Maglione la " *Carta geologica, geomorfologica e dei dissesti*" allegata al progetto preliminare della Variante al P.R.G.I. evidenzia la presenza di depositi palustri classificati geotecnicamente come a bassa portanza (< 1kg/cm²) e per questo motivo tale zona viene inquadrata in classe IIIa) ai sensi della Circ. P.R.G. n. 7/LAP del 06.05.1996 e s.m.i.; non è tuttavia chiaro per quale motivo le due piccole aree adiacenti, rispettivamente a nord-ovest (parzialmente edificata) e a nord del lago, pur avendo le medesime problematiche di bassa portanza del terreno, sono state inserite in classe II (ex Circ. P.G.R. n. 7/LAP del 06.05.1996 e s.m.i.) nella " *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità all'utilizzazione urbanistica*".

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con l'occasione si ricorda che la Provincia di Torino ha reso disponibili, tramite Internet, banche dati cartografiche e socio-economiche contenenti informazioni di supporto all'attività di pianificazione urbanistica degli Enti Locali. A tal fine è stato creato un apposito sito denominato "web_cartografico", raggiungibile dall'indirizzo "www.provincia.to.it", che consente la

visualizzazione, la consultazione e lo scaricamento di dati utilizzabili, previa password gratuita, dagli Enti pubblici che ne fanno richiesta. Si ricorda inoltre che copia del Piano Territoriale di Coordinamento è stata trasmessa su supporto CD-ROM a tutti i Comuni.

Si ringrazia per la considerazione e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale
(Luigi RIVALTA)

